



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 08/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ADDIZIONALE IRPEF VALIDE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **otto** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S.Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BRIVIO PAOLO	SI		8	CASTELLAZZI DAVIDE MARIO	SI	
2	LORENZET DANIELE	SI		9	CONCA RENATO GIUSEPPE	SI	
3	COLOMBO CLAUDIO MARIA	SI		10	ARLATI FRANCESCO	SI	
4	CAGLIO MARIA GRAZIA	SI		11	BONANOMI VITTORIO	SI	
5	ROCCA FELICE	SI		12	SIMONETTI MARIA LAURA		SI
6	MAGGIONI DIANA	SI		13	RIVA MARCO	SI	
7	COLOMBO PIETRO ALFREDO		SI				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ADDIZIONALE IRPEF VALIDE PER L'ANNO 2019

SINDACO: Il punto numero sei riguarda l'IRPEF. Anche qui si confermano gli schemi del 2018, insomma comunque degli ultimi anni con una graduazione dell'applicazione delle aliquote della addizionale. Sapete che potremo applicare lo 0,8 come fanno altre Amministrazioni a tutti i cittadini, invece abbiamo scelto da sempre di graduare l'applicazione dell'addizionale sui redditi dei nostri concittadini. Questa è la situazione, ovviamente è uno scenario, una proiezione dell'anno d'imposta che si considera il 2016, la proiezione che gli uffici fanno è la seguente. Abbiamo una sostanziale stasi, una sostanziale permanenza dei livelli del numero dei cittadini che pagano l'aliquota dello 0,35, quindi fino a 15 mila euro di reddito con una lieve crescita del numero di esenti quelli che stanno sotto la soglia dei 12 mila euro di reddito. Abbiamo anche qui una sostanziale parità del numero dei cittadini che pagano l'aliquota dello 0,50 trovandosi in una fascia di reddito tra 15 mila e 28 mila. Una lieve crescita del numero di cittadini che collocandosi nella fascia di reddito tra 28 e 55 mila euro si vedono applicati una aliquota dello 0,60. Scusate, vi prego di fare silenzio. Un numero pressoché invariato, lievemente aumentato il numero dei cittadini tra 55 mila e 75 mila euro che pagano lo 0,79 per cento e una lieve crescita del numero di cittadini che hanno un reddito oltre i 75 mila euro, quindi si vedono applicare una aliquota dello 0,80 per cento. Diciamo non ci sono grosse variazioni com'è evidente. Come ci si poteva aspettare nella composizione come dire di questa anagrafe dei redditi si potrebbe magari osservare. È un'osservazione che ha bisogno di conferme su tempi molto più lunghi che anche a Osnago è in atto una certa polarizzazione dei livelli di reddito, crescono un po' le fasce di reddito basse e crescono un po' le fasce di reddito alte, soffrono un po' lievemente le fasce di reddito mediane almeno quella tra 15 mila e 28 mila. Insomma sono scostamenti anche molto lievi che andrebbero appunto monitorati nel tempo. Il gettito medio, il gettito che ci può attendere per l'addizionale IRPEF nel 2019 è come dire collocato tra questi due valori. La scelta a bilancio è stata quella di collocare una posta equivalente a quella del gettito massimo prevedibile, che può essere poi ulteriormente innalzata a secondo come andranno le dinamiche di reddito dei cittadini di Osnago, perché l'esperienza degli ultimi anni ha insegnato che questo risultato è sempre stato conseguito. Questi sono i dati che riguardano l'addizionale IRPEF. Chiedo se ci sono interventi?

CONS. ARLATI: Purtroppo nel continuare la battaglia di civiltà che abbiamo intrapreso non può sostenere ogni tanto un piccolo commento. I dati comparativi sul 2017, 2018 non ci sono? Non sappiamo quanto fosse il gettito.

SINDACO: Perché l'elaborazione si fa sull'anno dall'imposta.

CONS. ARLATI: Sì. normalmente non si fa... (...) I dati comparativi non si mettono mai, si mettono solo sui numeri dei cittadini per singole fasce. Per rispondere al Consigliere di cui non ricordo il nome. Perché in cinque non l'ho sentito molte volte. Veramente non ricordo il nome.

SINDACO: Vede consigliere Arlati queste battute non giovano a nessuno se lo risparmi veramente. Poi denunciano la porcineria di chi le fa, non è che siano molto illuminati, non fanno ridere è proprio una roba da poco.

CONS. ARLATI: Come ripeto non era una battuta, non lo ricordavo proprio.

SINDACO: Allora è una stupidaggine.

CONS. ARLATI: No, per una risposta che diceva che dato che i redditi delle case produco... Gli immobili producono reddito visto che sono seconde case vediamo come la composizione della platea dei cittadini di Osnago sia prevalentemente su tutti fino a 15 mila euro quanti più di un terzo, poi il resto si pone entro 28 mila euro e la minima parte si pone oltre i 28 mila euro, quindi vediamo praticamente una situazione di povertà. Perché una persona che guadagna (...) probabilmente sarà anche più schiacciata verso il 15 la fascia dei 1300 cittadini, visto quanti ce ne sono fino a 15, può pagare un Imu così alta.

SINDACO: Lei toglierebbe, abbasserebbe la tassa sulla seconda casa per alzare quella sul reddito?

CONS. ARLATI: Assolutamente sì. In più comunque... L'addizionale IRPEF si può praticamente togliere, perché comunque non ci sono ragioni per cui non si possano tagliare spese per 400 mila euro almeno in questo Comune. Posto che penso che sia una totale ingiustizia. Anche le spese sociali per esempio si può... (...)

SINDACO: Soprattutto le obbligatorie.

CONS. ARLATI: In ogni caso è un'ingiustizia mantenere un'esenzione fino a 12 mila euro solo per alcuni redditi e non anche come una ... (...) per tutti i redditi anche di importo successivo, perché altrimenti si va a introdurre una disfunzione nel meccanismo della proporzionalità dell'imposta IRPEF, in quanto comunque una persona che guadagna 12 mila e 1 euro pagherà un'imposta pagherà un'imposta dello 0,35, mentre la persona che guadagna 11.999 euro non pagherà nulla. Questi 12 mila euro o si pongono con una ... (...) per tutti o altrimenti non ha alcun senso che vengono mantenuti. In questo caso la vediamo differentemente, però visto che i numeri vi piacciono tanto, non si può non nascondere come la maggior parte dei cittadini siano posti in alcune fasce di reddito.

SINDACO: Infatti sono tutelati dall'applicazione di una aliquota molto bassa.

CONS. ARLATI: Sì, però l'Imu.

SINDACO: Sulla prima casa no. Sarebbe interessante vedere quanti di quelli che stanno in questa fascia hanno una seconda casa.

CONS. ARLATI: A questo punto per esempio la valutazione delle... Visto che avete deciso di alzare le aliquote Imu.

SINDACO: No di alzare, di mantenere.

CONS. ARLATI: Di alzarla rispetto al minimo.

SINDACO: Cinque anni fa o sei anni fa.

CONS. ARLATI: Non avete deciso di rivederle, mettiamola così. Non avete deciso di rivederle nel momento in cui avete deciso autonomamente di alzarle, quindi avete deciso di mantenerle aumentate secondo ... (...) verso l'italiano.

SINDACO: Potevamo alzarla e non l'abbiamo fatto. Non so se gli è arrivato questo messaggio.

CONS. ARLATI: No, di non alzarla ulteriormente. Potevate anche decidere di rivederle.

SINDACO: E non l'abbiamo fatta.

CONS. ARLATI: E non l'avete fatto. Però è evidente che comunque non avete fatto una fotografia di quello che è la composizione del patrimonio immobiliare rispetto ai redditi. In ogni caso non vedo dati comparativi. Quanto... (...) dell'IRPEF per gli anni 2018 e 2017?

SINDACO: Se ricorda le slide, dopo gliele faccio vedere le slide degli anni scorsi. Ci sono.

CONS. ARLATI: Ci sono.

SINDACO: Degli anni scorsi? Cioè le slide che ho presentato nello scorso Consiglio Comunale riportano esattamente questi dati. Dopo li rivediamo se vuole è l'ultimo punto all'ordine del giorno.

CONS. ARLATI: È aumentato di un punto il gettito.

SINDACO: Sì, sì è in aumento, ma con l'aumentare del reddito medio, adesso andremo vedere. Se vuole vado a recuperare immediatamente la slide.

CONS. ARLATI: Come mai non sono state... Visto che il vostro è un obiettivo come avevate detto prima mantenere un gettito rispetto all'anno scorso non è stata diminuita l'aliquota?

SINDACO: Mi pare che le aliquote sono le stesse, quindi uno in proporzione paga la stessa cifra, se guadagna di più paga la stessa aliquota.

CONS. ARLATI: Volete mantenere un livello d'entrate costanti. In questo modo il livello di entrata aumenta, non rimane costante, in quanto c'è un aumento dei redditi medi, per cui mi sarei aspettato che ci fosse stata una riduzione o delle aliquote Imu o delle aliquote IRPEF, delle addizionali IRPEF, in quanto c'è un aumento dei redditi medi che quindi crea più gettito.

SINDACO: Sì, ma il singolo contribuente paga in proporzione al suo reddito tanto quanto pagava prima. Noi abbiamo una disponibilità di spesa che va a coprire le spese che poi vedremo. Adesso se volete anticipiamo la discussione sul bilancio, però l'abbiamo visto l'altra volta e lo faremo anche dopo, il meccanismo mi sembra semplice. Ci sono interventi? Se non ci sono altri interventi pongo ai voti questo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191";

Richiamato il vigente Regolamento comunale "Regolamento per la compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF";

Richiamata la propria deliberazione di C.C. 11 del 2.2.2017, con la quale si stabiliva "Approvazione aliquote e soglia di esenzione addizionale Irpef valide per l'anno 2017";

Dato atto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2018 ed in particolare il "blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali", che - per effetto della modifica introdotta al co. 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 - si estende al 2018, confermando che sono esclusi da tale blocco alcune particolari tributi (es. TARI);

Dato atto che la Legge di Stabilità per l'anno 2019 non ha prorogato, anche per il 2019, il "blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015" previsto dall'art. 1 co. 26 della legge 208/2015;

Preso atto che le disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF prevedono:

- aliquota massima pari a 0,8 punti percentuali
- la possibilità per l'Ente di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'obbligo della pubblicazione della delibera consiliare secondo le modalità indicate nel D.M. 31/05/2002 (pubblicato nella G.U. n.130 del 05.06.2002) subordinando la decorrenza dell'efficacia della deliberazione alla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Considerato che si ritiene di confermare, per l'anno corrente 2019, l'aliquota di compartecipazione di addizionale comunale all'IRPEF a scaglioni come di seguito stabilita:

SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
Da 0 a € 15.000,00	0,35%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,60%
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,79%
Oltre € 75.000	0,80%

e che si ritiene opportuno confermare altresì la soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito complessivo inferiore a € 12.000,00;

Dato atto che con decreto Ministeriale del 25/1/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/2019 è stato ulteriormente differito al 31/3/2019 il termine di approvazione del bilancio;

Visto l'art.42, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del Responsabile dell'area gestione associata finanziaria - qualità - informatica - segreteria - cultura - sport e affari generali, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Arlati, Bonanomi e Riva) resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate/riportate ed assentite, confermare, per il corrente anno 2019, le aliquote di compartecipazione di addizionale comunale all'IRPEF stabilite per l'anno 2018, come di seguito riportate:

SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE
Da 0 a € 15.000,00	0,35%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,60%
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,79%
Oltre € 75.000	0,80%

2. Di stabilire la soglia di esenzione in ragione del possesso di un reddito complessivo inferiore a 12.000,00 euro.
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi dell'art.1 - comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e s.m.i., e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31.05.2002.

Inoltre, stante l'urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Arlati, Bonanomi e Riva) resi nelle forme di legge, risultando n. 11 i consiglieri presenti e partecipanti alla votazione;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

Firmato digitalmente

84

84

84

84



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 08/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **otto** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S.Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BRIVIO PAOLO	SI		8	CASTELLAZZI DAVIDE MARIO	SI	
2	LORENZET DANIELE	SI		9	CONCA RENATO GIUSEPPE	SI	
3	COLOMBO CLAUDIO MARIA	SI		10	ARLATI FRANCESCO	SI	
4	CAGLIO MARIA GRAZIA	SI		11	BONANOMI VITTORIO	SI	
5	ROCCA FELICE	SI		12	SIMONETTI MARIA LAURA		SI
6	MAGGIONI DIANA	SI		13	RIVA MARCO	SI	
7	COLOMBO PIETRO ALFREDO		SI				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

SINDACO: Al punto numero cinque ci occupiamo di TASI. Qui la questione è ancora più semplice, perché come sapete...

CONS. ARLATI: Il Gruppo di minoranza prende atto dei documenti e rinuncia alla discussione.

SINDACO: Grazie. La questione è ancora più semplice. Ribadiamo anche qui le aliquote diciamo degli ultimi anni che riguardano solo le categorie catastali A1, A8 e A9 con le riduzioni che vedete indicate in questa slide. Le abitazioni principali delle altre categorie sono escluse, tra l'altro anche questa è una cosa da notare, perché è chiaro che non andiamo ad applicare i carichi fiscali che potremmo ovviamente applicare. Altri fabbricati e aree edificabili sono pure escluse. C'è come dire un'applicazione molto limitata a un perimetro di applicazione della TASI molto limitato, con alcune detrazioni che riguardano le famiglie, i nuclei famigliari con soggetti invalidi è un gettito della tassa che è irrisorio. Questa è una tassa sulla quale evidentemente dopo la sua abolizione per l'applicazione alla prima casa abbiamo deciso ovviamente di non ricorrere quasi per nulla. Se ci sono interventi altrimenti pongo ai voti questo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), decorrente da 1/1/2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso, altresì che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la Legge di Stabilità per l'anno 2016, Legge 208/2015, ha previsto l'esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze dalla TASI (art. 1 co. 14), non solo per il possessore, ma anche per l'utilizzatore e per il suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1/A8/A9 (immobili di lusso);

Precisato che negli anni pregressi si era stabilito che le disposizioni di cui al capo precedente, in materia di esclusione della TASI per le abitazioni principali e pertinenze, si applicassero anche agli immobili assimilati alle stesse (fatta eccezione per quelli di categoria A/1-A/8-A/9), come individuati nella normativa IMU, corrispondenti alle tipologie di fabbricato formalmente escluse dall'applicazione dell'IMU, come ben indicato all'art. 13 della L. 214/2011, 2° comma, e nel Regolamento comunale, e nel dettaglio e che anche per il corrente anno 2019 si intende confermare tale decisione:

assimilate per legge all'abitazione principale:

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008 -;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;

assimilate all'abitazione principale con regolamento comunale:

- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, non locata;
- abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato - iscritti A.I.R.E. -, già pensionati nei Paesi di residenza.

Considerato che la Legge di Bilancio anno 2019 non ha più confermato il "blocco della tariffe" vigente negli anni 2016-2017-2018, consentendo così agli Enti di applicare eventuali aumenti tariffari, nei limiti delle specifiche norme in materia;

Ritenuto di non avvalersi della Legge 145/2018 e della relativa facoltà sopra indicata, confermando anche per il corrente anno 2019, per le tipologie di immobili ("altri fabbricati" e "aree edificabili"), l'azzeramento delle aliquote TASI;

Precisato che la TASI verrà applicata pertanto solamente alle Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A/1-A/8-A/9, con aliquota 1,4 per mille (assolvendo i medesimi immobili l'imposta IMU nella percentuale del 4,6 per mille e non potendo in tal senso superare il limite del 6 per mille previsto al co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013);

Stabilito che, in funzione di simulazioni eseguite dall'Ufficio Tributi, in considerazione della base imponibile IMU risultante alla data del 31/01/2019 riferita alla tipologia "abitazioni principali" e "pertinenze" di categoria A1/A8/A9, l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del:

- 1,4 per mille

senza applicazione di alcuna detrazione, determina un introito pari ad € 2.000,00;

Considerato che si rende opportuno riconoscere alcune detrazioni, così come già concesse negli anni pregressi, detrazioni da riconoscersi a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, oggetto passivo di imposta TASI, come sotto indicate:

- detrazione, in funzione della rendita dell'immobile:

- € 70,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita fino ad € 400,00;

- € 20,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita compresa tra € 401,00 ed € 500,00;

- ulteriore detrazione, di € 90,00, in relazione alla presenza di almeno tre figli di età non superiore ai 26 anni, appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI;

- ulteriore detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per i contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 100%, con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 12.000,00 in caso di nucleo mono familiare e di € 18.000,00 negli altri casi,

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite secondo le consuetudinarie regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile;

Richiamato il proprio Regolamento vigente relativo alla disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC) comprendente nella parte terza anche il tributo sui servizi indivisibili TASI;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#)";

Dato atto che con decreto Ministeriale del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n.28 del 2.02.2019 è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Visto l'art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Arlati, Bonanomi e Riva), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Fatto riferimento alle premesse, che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire che, relativamente all' anno 2019, per effetto:

- o dell'esclusione TASI per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie A1/A8/A9, prevista dalla stessa Legge di Stabilità anno 2016 (art. 1 co. 14);
- o dell'azzeramento delle aliquote TASI stabilito per le altre categorie di immobili, "altri fabbricati" e "aree edificabili";

l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da applicarsi alle "Abitazioni principali" e "Pertinenze" di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze:

- o 1,4 per mille esclusivamente alle abitazioni principali di categoria A1/A8/A9, definite abitazioni di lusso e relative pertinenze, al fine di salvaguardare il vincolo di cui al co. 677 art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni - limite del 6 per mille - (dando atto che l'aliquota IMU per l'anno 2017 relativamente alle tipologie di cui al presente punto e' del 4,6 per mille), prevedendo altresì il riconoscimento di detrazioni, a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di "abitazioni principali" di categoria A1/A8/A9, così come di seguito indicate:

- detrazione, in funzione della rendita dell'immobile:

- € 70,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita fino ad € 400,00;
- € 20,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita compresa tra € 401,00 ed € 500,00;

- o ulteriore detrazione, di € 90,00, in relazione alla presenza di almeno tre figli di età non superiore ai 26 anni, appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI;

- o ulteriore detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per i contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 100%, con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 12.000,00 in caso di nucleo mono familiare e di € 18.000,00 negli altri casi,

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile.

2) Prevedere che la medesima esclusione sia riconosciuta anche a favore degli immobili assimilati alle abitazioni principali, come indicati nelle premesse al presente atto;

3) Dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2019;

4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, stante l'urgenza,

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Arlati, Bonanomi e Riva), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

Firmato digitalmente